



COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

Rep. atti privati n. _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA VITTORIO EMANUELE II

Il giorno, presso il Municipio di Vicolungo, si sono riuniti:

- il Comune di Vicolungo, c.f. 00437100035, con sede in Vicolungo (NO), Piazza G. Mazzini n. 2, in persona del competente Responsabile dell'Area tecnica, arch. Giovanni Regis, nominato con decreto del Sindaco, n. ... del, il quale agisce in nome e per conto di detto Comune, presso il quale elegge domicilio per la carica, nel seguito semplicemente "Comune";

- l'Associazione/Società ".....", c.f., con sede in, Via, n. ..., in persona del, sig., nato a, il, dotato dei necessari poteri di rappresentanza in base allo Statuto approvato il, il quale agisce in nome e per conto di detta Associazione/Società, presso la quale elegge domicilio per la carica, nel seguito semplicemente "Gestore";

Le parti sopra identificate premettono quanto segue:

1. il Comune è proprietario della struttura denominata "impianti sportivi Comunali di Via Vittorio Emanuele II", identificata catastalmente al N.C.T. di Vicolungo al foglio ..., mappale

tale struttura, destinata all'esercizio di attività sportive e ricreative, è composta da:

a. n. 2 campi dedicati allo sport del "padel";

b. n. 1 campo multidisciplinare, dedicato agli sport del basket, volley, calcetto;

c.;

d. locali prefabbricati ad uso spogliatoio.

Nel seguito del presente atto ci si riferirà all'intera struttura qui definita come "Centro sportivo".

2. detto Centro sportivo è stato realizzato al fine di promuovere e sviluppare le varie attività sportive, quale importante momento di socialità e di benessere per i cittadini; tali finalità sono intrinseche all'esistenza ed all'utilizzo della struttura.

3. Il Gestore, avente quali finalità statutarie quelle relative a, affiliato alla Federazione [eventuale], intende utilizzare il Centro sportivo per lo svolgimento della propria attività e per l'organizzazione di manifestazioni, aventi carattere riconducibile ai propri fini statuari e all'interesse pubblico come sopra richiamato.

Tanto premesso, le parti sopra identificate concordano e stipulano quanto nel seguito.

Art. 1. Premesse

Le sopra riportate premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2. Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento della gestione del Centro sportivo, affinché sia utilizzato in modo compatibile con la propria destinazione e con le finalità pubbliche.

Art. 3. Forma contrattuale

Le parti concordano l'affidamento del Centro sportivo, per i fini sopra delineati, mediante lo strumento della concessione di beni e servizi pubblici.

La presente convenzione regola in tal senso i reciproci rapporti e viene estesa in forma di scrittura privata, lasciandosi all'autonomia delle parti l'eventuale registrazione in caso d'uso, da effettuarsi a cura e spese dell'interessato.

Il canone di concessione è stabilito, a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui alla det. dir. n. ..., del, in €,00, da corrispondersi entro il

Art. 4. Durata

La validità della presente convenzione è di anni uno, dal al; le parti potranno rinnovarla e confermarla per lo stesso periodo, previa formale verifica, da parte dell'amministrazione, della qualità del servizio erogato dal Gestore, mediante scambio di reciproco consenso, nel rispetto delle rispettive formalità autorizzative.

Art. 5. Obblighi del Comune

Il Comune si obbliga a consegnare l'Area in condizioni adeguate a consentirne l'utilizzo per finalità sportive e ricreative.

A tal fine, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione verrà redatto dall'Ufficio tecnico comunale un verbale sullo stato degli impianti, che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile del servizio e da soggetto delegato dal Gestore.

Successivamente, il Comune garantirà esclusivamente le manutenzioni straordinarie che dovessero rendersi necessarie nel tempo, in rispetto delle leggi vigenti, sostenendo le relative spese salvo quanto previsto all'art. 7.

Il Comune provvederà, infine, a stipulare le idonee polizze assicurative furto/incendio e atti vandalici sulle strutture concesse.

Art. 6. Obblighi del Gestore

Il Gestore si obbliga a prendere in consegna il Centro sportivo e garantire per tutta la durata la manutenzione ordinaria delle strutture, le quali dovranno essere restituite nello stesso stato della consegna, fatta eccezione per l'ordinaria obsolescenza.

Per manutenzioni ordinarie si intendono, esemplificativamente: riparazioni minute alla struttura, alle attrezzature ed agli impianti, tinteggiature, tagli e sfalci dell'erba, delle siepi e del verde in generale, pulizia del Centro sportivo, ecc.

A tal fine, il Gestore è tenuto a depositare una cauzione, anche a mezzo di stipulazione in favore del Comune di polizza fidejussoria contenente la clausola di preventiva rinuncia all'escussione del debitore principale, di importo pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00), cui il Comune stesso potrà attingere in caso di riscontro di carenze manutentive. In tal caso, il Gestore dovrà ripristinare l'importo della cauzione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune di avere utilizzato la cauzione, inviata a mezzo PEC.

Il Gestore, inoltre, si obbliga a consentire l'utilizzazione del Centro sportivo agli utenti di qualsiasi tipologia unicamente in presenza di un proprio addetto o delegato, con funzioni di responsabile delle attività svolte, della custodia della struttura, dell'apertura e chiusura dei cancelli, del riordino delle attrezzature utilizzate e della pulizia degli spogliatoi al termine delle attività.

Il Gestore provvederà, altresì, alla volturazione a proprio nome delle utenze relative ad acqua potabile, energia elettrica e gas. [*verificare se i contatori sono separati*]

Il Gestore si impegna, infine, a garantire il corretto svolgimento della raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività svolte nel Centro sportivo.

In caso di organizzazione di manifestazioni che richiedano la collocazione di strutture temporanee all'interno dell'Area, fermo restando l'onere per il Gestore di garantire il rispetto delle vigenti normative di settore, ivi compresa la corretta installazione e l'idoneità all'uso stabilito delle installazioni, la medesima dovrà richiedere il nulla osta del Comune almeno trenta giorni prima della collocazione delle strutture; il nulla osta si intenderà concesso in assenza di motivato diniego, eventualmente da rilasciarsi entro quindici giorni dalla richiesta; al termine della manifestazione, il Gestore dovrà garantire il corretto e integrale ripristino dei luoghi.

Poiché dal momento della consegna del Centro sportivo al Gestore, tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative relative alle attività ivi svolte dalla stessa, o da essa autorizzate, sono poste a carico del Gestore medesimo e dei suoi rappresentanti o incaricati, il Gestore si obbliga a stipulare idonee polizze assicurative presso primarie compagnie assicurative, con adeguato massimale, in particolare per la responsabilità civile, sia per i danni procurati dagli utenti, sia per quelli che essi dovessero patire, sia per ogni evento che si svolga all'interno del Centro sportivo (fatta eccezione per quanto previsto all'art. 9), le quali dovranno essere trasmesse, in copia, al Comune.

Art. 7. Aggiunte e miglioramenti

Previa autorizzazione espressa del Comune, è facoltà del Gestore realizzare nuove opere o migliorie attinenti il Centro sportivo, compatibilmente con l'utilizzazione cui esso è destinato e sotto la vigilanza del Comune medesimo.

Il Comune potrà contribuire alla spesa sulla base delle risorse finanziarie di cui dispone e con l'osservanza delle vigenti norme di legge e regolamenti, sia per ciò che attiene le procedure di affidamento, sia per l'omologazione degli eventuali impianti, ecc.

Ove il Comune non disponga di risorse adeguate per ammontare e destinazione e il Gestore

ritenga di intervenire comunque, ferma restando la necessaria autorizzazione, tutti gli impianti realizzati resteranno di esclusiva proprietà del Comune e il Gestore non potrà pretendere alcun indennizzo.

In presenza di modificazioni delle norme federali che impongano adeguamenti strutturali del Centro sportivo onde consentire il prosieguo dell'attività agonistica e/o amatoriale, il Comune verificherà la possibilità economico-finanziaria di intervenire. In caso le risorse disponibili risultino insufficienti, il Gestore potrà integrare i fondi fino a concorrenza delle somme necessarie o risolvere unilateralmente la presente convenzione.

Art. 8. Utilizzazione da parte degli utenti.

Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione gli impianti agli utenti, senza discriminazioni, nel rispetto della destinazione degli impianti stessi e degli orari prestabiliti.

I soggetti che intendano utilizzare gli impianti sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dal Comune.

Al riguardo, il Gestore è delegato dal Comune a:

- ricevere e autorizzare le richieste di utilizzazione,
- incassare le tariffe di utilizzazione, rilasciando agli utenti ricevuta dei pagamenti,

Il Gestore è tenuto, in ogni caso, a predisporre un dettaglio quadrimestrale dell'utilizzo degli impianti, da trasmettere al Comune nei quindici giorni successivi al termine del semestre.

Art. 9. Riserva di utilizzazione da parte del Comune

Il Comune si riserva il diritto di utilizzare per un massimo di otto giorni all'anno il Centro sportivo ed i relativi impianti per attività e/o manifestazioni sportive, culturali o sociali di interesse collettivo, fatte salve le esigenze del Gestore, con preavviso di almeno venti giorni.

Tale termine potrà essere ridotto a dieci giorni in caso di motivata necessità.

Si riserva, inoltre, ore di utilizzo quotidiano del campo multidisciplinare per l'uso didattico da parte della scuola primaria

In tali casi, la responsabilità per le attività svolte ricadrà, rispettivamente, sul Comune o sull'Istituto comprensivo "....." e anche gli eventuali danni che il Gestore dovesse subire saranno risarciti secondo responsabilità.

Art. 9. Poteri di controllo e sanzionatori

Il Comune si riserva il diritto di verificare periodicamente l'andamento della gestione in conformità con quanto contemplato dalla presente convenzione.

L'accertata violazione delle norme contenute nella presente convenzione determina il potere autoritativo di risoluzione della medesima, previa contestazione scritta a mezzo PEC e assegnazione di adeguato termine per osservazioni o difese.

Art. 10. Cessione e recesso

Il rapporto stabilito fra le parti non è in nessun caso cedibile a terzi senza espresso e reciproco accordo.

E' consentito il recesso anticipato da parte del Gestore, con preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi a mezzo PEC.

In presenza di giustificate motivazioni di natura normativa, ovvero inerenti la pubblica necessità o incolumità, è consentito con le stesse modalità il recesso anticipato da parte del Comune.

Art. 11. Scadenza della convenzione

Al momento della scadenza o della cessazione, per qualsiasi motivo, degli effetti della presente convenzione, fatti salvi i casi di proroga, le parti provvederanno a redigere un verbale sullo stato degli impianti, che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile del servizio e da soggetto delegato dal Gestore, il quale dovrà risultare coincidente con il verbale di cui all'art. 5, fatta salva l'ordinaria obsolescenza.

Art. 12. Controversie

Eventuali controversie nascenti dal presente atto saranno devolute all'autorità giudiziaria naturale ed è espressamente esclusa la clausola compromissoria.

IL COMUNE

IL GESTORE